

Legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

**Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.**

## **CAPO VI**

### *MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1981, N. 21*

#### **Art. 9**

*(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 21/1981)*

1. Al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), dopo le parole <<tra loro cumulabili>> sono aggiunte le seguenti: <<, ai consiglieri regionali con più incarichi compete l'indennità aggiuntiva di importo maggiore>>.
2. All'articolo 4 della legge regionale 21/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 4 dopo le parole <<chilometri trecento>> sono aggiunte le seguenti: <<; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza>>;
  - b) al comma 5 bis le parole <<di malattia o>> e le parole <<da malattia o>> sono soppresse.